



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO

PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI SU AREE GESTITE DALL'ENTE FORESTE, INERENTI IL POSIZIONAMENTO DI IMPIANTI VARI DI TIPO FISSO (TELECOMUNICAZIONI, RADIOTELEVISIVI, ANTENNE E APPARATI ANNESSI PER TELEFONIA CELLULARE, RETE FISSA E APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI SIMILARI).

Novembre 2010

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina per quanto di competenza dell'Ente Foreste della Sardegna, le procedure di autorizzazione, la pianificazione, le modalità di installazione di impianti fissi di telecomunicazioni per telefonia cellulare e radiocomunicazioni in generale e le tariffe da corrispondere per le concessioni.

1. TIPOLOGIE DELLE CONCESSIONI, SUI TERRENI FACENTI PARTE DEI VARI COMPLESSI FORESTALI GESTITI A DIVERSO TITOLO.

I terreni gestiti dall'Ente Foreste hanno differenti situazioni giuridiche derivanti dal titolo di provenienza:

- A1) proprietà del demanio regionale (in concessione novantanovenale all'Ente);
- A2) proprietà Ente Foreste (terreni acquistati);
- A3) proprietà pubbliche (comunali) in concessione;
- A4₁) proprietà in occupazione temporanea ai sensi della RDL 3267/23 (pubblica e privata), previa autorizzazione dei proprietari.
- A4₂) proprietà pubbliche in comodato d'uso (ex ERSAT) previa autorizzazione dei proprietari
- A4₃) proprietà private sottoposte a contratti fondiari (piantagioni ex SAR.FOR ed ex SAF) previa autorizzazione dei proprietari.

Nel caso di concessione rilasciata nei terreni di proprietà comunale, si evidenzia che parte degli eventuali introiti sarà versata al comune proprietario nella misura del 75% o del 50% secondo clausole contrattuali.

2. TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

- B1) Concessione area, per il posizionamento di un manufatto di tipo edile o composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici (sistema fisso). Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono in cabine le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.);
- B2) Concessione superficie di fabbricato, e/o ancoraggio antenna o parabola su fabbricato, o su traliccio esistente di proprietà e/o in gestione per le attività ordinarie dell'E.F.;
- B3) Concessione su Traliccio già esistente di proprietà E.F.

- B4) Concessione su Traliccio di proprietà di terzi (Agenzie Regionali, privati) realizzati nei terreni gestiti dall'Ente F. (es. traliccio ex SAR ora ARPAS nel Comune di Bono).
- B5) Sub concessionari autorizzati dall'Ente F.

3. TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE

- C1) Telefonia mobile cellulare (stazioni radio-base);
- C2) Telefonia fissa;
- C3) impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi;
- C4) impianti per la generazione e lo smistamento dell'energia elettrica;
- C5) Attività istituzionali EE.PP., C.F.V.A. (rete radio A.I.B.), Stato (stazioni militari, interpolizie, ecc.), suddivise secondo la totale o parziale partecipazione pubblica;
- C6) Ponti Radio;
- C7) Società ONLUS ; valutazione caso per caso di eventuale gratuità;
- C8) attività di soccorso e di vigilanza private;
- C9) Sub concessionari: 50% delle entrate derivanti dagli stessi versate ai concessionari comprovati dai contratti e dalle fatture.
- C10) Comuni e/o Enti pubblici
- C11) Regione Autonoma della Sardegna, rete radio Regionale (CFVA)

4. GESTIONE DELLE SUB CONCESSIONI

È vietata la sub concessione, se non formalmente autorizzata dall'Ente Foreste. Nel caso di sub concessioni, il concessionario dovrà versare oltre il canone concessorio, una percentuale del 50% delle entrate derivanti dagli stessi comprovate dai contratti e dalle fatture per l'anno in corso. L'iter procedurale consiste in:

- Richiesta da parte del concessionario di sub concedere, indicando il repertorio della convenzione, la ragione sociale del sub concessionario, il tipo di impianto da installare, l'autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ecc., relazione tecnica, ecc.
- Istruttoria del Servizio Tecnico della Direzione Generale della richiesta di sub concessione da portare all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste;
- Nel caso in cui l'Ente Foreste approvi la sub concessione, il concessionario dovrà fornire copia del contratto stipulato con il sub concessionario e a fine anno esibire copia

delle fatture comprovanti il canone percepito, affinché l'Ente Concedente possa determinare il canone aggiuntivo da percepire.

- Conguaglio del canone aggiuntivo per l'anno in corso determinato con il canone percepito al 31 dicembre dell'anno in corso detratto quello percepito in data 31 dicembre dell'anno precedente.

5. PROCEDURA DI RICHIESTA

Il richiedente, dovrà inoltrare istanza formale al Servizio Tecnico Direzione Generale dell'Ente Foreste della Sardegna, il quale si interfacerà con gli altri Servizi dell'Ente Foreste a seconda della tipologia della richiesta.

6. LA DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione dovrà essere precompilata online mediante un format presente nel sito dell'Ente Foreste www.sardegnaforeste.it, successivamente inoltrata su supporto cartaceo alla Direzione generale dell'Ente Foreste della Sardegna, il quale si interfacerà con gli altri Servizi dell'Ente Foreste a seconda della tipologia della richiesta.

Il contenuto della domanda e gli allegati alla stessa prevedono quanto appresso elencato:

- 1) Denominazione del richiedente, ragione sociale, partita iva, codice fiscale, riferimenti del rappresentante legale e/o del referente;
- 2) Tipologia della concessione, superficie dell'area richiesta in concessione, dimensioni della stessa, numero delle posizioni da occupare nel caso di un traliccio;
- 3) Riferimenti cartografici: estremi catastali; coordinate chilometriche reticolo nazionale (Gauss Boaga) dell'area;
- 4) Elaborati progettuali corredati di relazione tecnica;
- 5) Relazione sanitaria specifica per l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da presentare alla ASL competente per territorio;
- 6) Indicazione delle frequenze utilizzate con gli estremi della concessione;
- 7) Analisi delle interferenze della banda di frequenza;
- 8) Eventuale ditta esecutrice dei lavori.
- 9) Nominativo del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
- 10) Modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi come in origine, al termine della scadenza del contratto..

Nel caso di rinnovo di una concessione esistente, la domanda non potrà essere precompilata pertanto l'utente dovrà inviare la richiesta su supporto cartaceo alla Direzione Generale

dell'Ente Foreste allegando alla stessa la copia della convenzione stipulata precedentemente con l'Ente e/o con la ex A.F.D.R.S., Comune ecc.; copia delle ricevute dei pagamenti dei canoni per comprovare la regolarità degli stessi.

Non verranno prese in considerazione le richieste di rinnovo delle convenzioni nel caso in cui insistano delle insolvenza dei canoni concessori con l'Ente Foreste.

7. L'ISTRUTTORIA

Il Servizio Tecnico provvederà a richiedere parere di fattibilità al Servizio Territoriale competente per territorio, quest'ultimo dovrà verificare sul territorio la compatibilità della concessione e delle opere che dovrà realizzare il richiedente, con le attività poste in essere dal cantiere forestale, valutazione se la concessione possa essere di intralcio alle attività istituzionali dell'Ente e qualora lo ritenga necessario eseguire un sopralluogo congiunto con la Ditta richiedente per la verifica dei luoghi, individuazione degli eventuali oneri a carico dell'Ente quali la manutenzione delle piste forestali attraversate per il raggiungimento del sito con l'indicazione dei Km. percorsi, e/o di manutenzione del fabbricato o del traliccio; eventuali altre considerazioni ritenute utili. La relazione dovrà essere corredata dalla documentazione fotografica del sito in esame e della cartografia con sopra riportato il perimetro del cantiere forestale.

Nel caso in cui l'area richiesta ricade su un terreno di proprietà comunale in concessione, l'istruttoria di presentazione della pratica per il C.d.A. potrà avvenire solo dopo aver acquisito l'autorizzazione per la realizzazione delle opere da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante delibera del Consiglio Comunale.

8. L'AUTORIZZAZIONE

Il Servizio Tecnico della Direzione Generale provvede ad analizzare la relazione del Servizio Territoriale, in relazione all'istanza ed al Tariffario applicato, verifica la regolarità dei pagamenti di canoni pregressi (in caso di rinnovo della concessione) e/o che non sussistano insolvenze con l'Ente Foreste, predispone la bozza contrattuale e sottopone l'istruttoria al Consiglio di Amministrazione.

Il C.d.A. Ente Foreste, provvede a deliberare e a dare mandato al Direttore del Servizio Territoriale competente per la stipula del contratto, la cui registrazione, imposta di bollo, e qualsiasi altra spesa derivante dallo stesso, verrà sostenuta a carico del concessionario.

Successivamente alla stipula del contratto e al pagamento anticipato del canone concessorio per l'anno in corso da parte del concessionario, il concessionario potrà eseguire i lavori per la realizzazione delle opere solo dopo aver fornito al Servizio Territoriale competente tutte le autorizzazioni previste dalle leggi in vigore.

Il Servizio territoriale competente dovrà vigilare sulla regolare applicazione di tutte le clausole contrattuali, e sulla esecuzione delle opere previste dal concessionario che non arrechino danni al patrimonio forestale e/o intralcio alle attività poste in essere dal cantiere. Inoltre dovrà provvedere a verificare la documentazione autorizzativa del concessionario di cui al successivo art. 9.

9. ESECUZIONE DELLE OPERE

Prima di iniziare i lavori per l'esecuzione delle opere, il concessionario dovrà fornire all'Ente Foreste, la copia di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'impianto, comunicare il nominativo effettivo e/o la ragione sociale della Ditta esecutrice dei lavori, segnalare il nominativo del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto e il cronoprogramma dei lavori.

In posizione visibile dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A4, secondo il Fac Simile **allegato 1)** con indicati gli estremi della concessione, il tipo di impianto, ecc..

A fine lavori, il concessionario dovrà fornire all'amministrazione concedente copia del documento che attesta l'avvenuto accertamento di conformità e di ispezione dell'impianto da parte di un Tecnico Comunale o di un professionista di fiducia dell'amministrazione comunale.

10. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.

A seguito dell'approvazione del presente regolamento, l'Ente Foreste richiederà ai gestori degli impianti esistenti l'adeguamento degli stessi secondo le leggi in vigore (Legge 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e s.m.i.; D.lgs 199 del 28.08.2003 e s.m.i.; D.M. 381 del 10.09.1998 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana+. Testo unico in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), ecc., e il rispetto delle clausole previste nel regolamento, entro 30 gg. dalla richiesta dovranno provvedere all'adeguamento in caso contrario dovranno immediatamente rimuovere le apparecchiature e sospendere l'esercizio della concessione.

Per poter dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti di legge dovranno asseverare gli stessi con documentazione comprovante.

Saranno invitati a disattivare l'impianto, entro i termini di legge tutti i gestori delle concessioni precedentemente rilasciate che non abbiano versato i canoni di concessione pertanto ritenuti insolventi nei confronti dell'amministrazione Ente Foreste.

I gestori degli impianti, dovranno presentare relazione asseverata, con l'indicazione delle frequenze utilizzate dagli impianti, per poter consentire all'Ente Foreste il controllo di quanto dichiarato.

Dovranno, inoltre mettersi in regola con quanto previsto nel precedente punto 9, dotando l'impianto di apposito cartello posizionato in maniera visibile.

Comunicare inoltre, all'Ente Concedente, il nominativo della persona responsabile della concessione con la quale poter interloquire;

Inoltre i gestori degli impianti, dovranno mettersi in regola stipulando apposita convenzione con l'Ente Foreste nel caso la stessa sia scaduta, fornendo l'elenco di tutti i sub concessionari presenti nei propri impianti con la copia dei contratti stipulati con gli stessi.

11. DURATA DELLE CONCESSIONI

La durata delle concessioni, è stabilita per un tempo massimo in anni 9, rinnovabili a discrezione dell'Amministrazione concedente, previa richiesta scritta con raccomandata e ricevuta di ritorno entro e non oltre sei mesi della scadenza contrattuale.

12. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Servizio Tecnico di concerto con i Servizi Territoriali competenti per territorio, verifica le concessioni in scadenza, e informa i concessionari dell'adozione del presente regolamento, consentendo l'adeguamento delle stesse secondo i tempi ed alle condizioni dello stesso stabilite dai rinnovi.

13. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI

Il pagamento del canone concessorio, dovrà avvenire anticipatamente per l'anno in corso, mediante bonifico bancario con versamento sul c/c della Tesoreria dell'Ente Foreste della Sardegna (salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Generale), specificando obbligatoriamente la località del sito, il repertorio del contratto. Non sono accettati i pagamenti cumulativi di canoni, nel caso in cui il concessionario debba provvedere al pagamento di più canoni per postazioni diverse, deve effettuare obbligatoriamente per ogni concessione il relativo pagamento indicando nella causale per ciascuna, gli estremi summenzionati. I canoni concessori ogni anno saranno oggetto di rivalutazione secondo gli indici ISTAT, qualora ci siano dei ritardi nel pagamento dello stesso, verranno addebitati al concessionario gli interessi legali.

È esonerato dal pagamento del canone la tipologia C11) Rete radio regionale della Regione Autonoma della Sardegna CFVA, che però in ogni caso dovrà attenersi all'iter autorizzativo di cui sopra, e nel caso in cui si presentino delle richieste di sub concessionari questi dovranno essere sempre preventivamente autorizzate all'Ente Foreste secondo quanto prescritto nel punto 4), in questo caso l'eventuale canone concessorio del sub concessionario verrà introitato dall'Ente Foreste nella misura del 100%.

14. IMPORTI CANONI CONCESSORI

Le tariffe applicate per le diverse tipologie di concessione vengono riportate nell'allegato 2) Tariffario, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Nel caso in cui nelle concessioni da rilasciare vi siano delle aree di pertinenza degli impianti, queste verranno computate nella misura del 10% del canone applicato previa valutazione dell'Ente Foreste.